

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 07.10.2016

Modificato con

- Deliberazione C.C. n. 105 del 28/11/2017
- Deliberazione C.C. n. 163 del 30/12/2023
- Deliberazione C.C. n. 100 del 15/12/2025

Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 - Soggetto passivo dell'imposta.....	3
Art. 4 - Aliquote	4
Art. 5 - Esenzioni e riduzioni	4
Art. 6 - Modalità di pagamento e adempimenti.....	5
Art. 7 - Versamenti.....	6
Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento e controllo	6
Art. 9 - Sanzioni	6
Art. 10 - Riscossione Coattiva.....	7
Art. 11 - Rimborsi.....	7
Art. 12 - Contenzioso	7
Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali	8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Sestri Levante, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive come individuate e definite dal Titolo II della legge regionale n. 1/2024 in materia di turismo e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) di cui al Titolo III della medesima legge destinati a locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con L. 96/2017 e successive modificazioni e le misure applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011. Gli interventi saranno concordati all'interno della Conferenza del Turismo, organismo che riunisce gli operatori turistici del territorio, istituito con G.C. 92 del 21.05.2014.
4. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata alla Conferenza del Turismo.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dal Titolo II della legge regionale in materia di turismo e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), di cui al Titolo III della medesima legge, destinati a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con L. 96/2017 ss.mm.ii, ubicati nel territorio del Comune di Sestri Levante;
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi in base alle aliquote stabilite con delibera di Giunta Comunale.
3. L'imposta di soggiorno si applica nel periodo intercorrente tra il 01 marzo e il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 3 - Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Sestri Levante, che pernotta nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), come definito nell'art. 2 del presente regolamento. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 34/2020 convertito

con Legge n. 77/2020, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno è il gestore delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), come definito nell'art. 2 del presente regolamento, presso i quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.

Art. 4 - Aliquote

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere graduata e commisurata con riferimento alle strutture ricettive e agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), così come definite dalla normativa regionale.

Art. 5 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) I figli minorenni, dal terzo in poi, se soggiornano con i propri genitori. Ai fini del conteggio del numero di figli minorenni rientrano anche i bambini che non hanno ancora compiuto il dodicesimo anno di età e che godono già dell'esenzione;
 - c) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie della città, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c bis) I malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova;
 - c ter) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
 - d) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - f) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - g) Autisti (esenzione riservata a n.1 autista per ogni pullman turistico) ed accompagnatori di gruppi turistici (esenzione riservata a n.1 accompagnatore di gruppi turistici ogni 25 partecipanti);
 - h) I soggetti residenti nel Comune di Sestri Levante;
 - i) Gli ospiti del Comune di Sestri Levante intervenuti in occasione di convegni, eventi e manifestazioni organizzati dal Comune stesso e dalle sue società partecipate.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui alla lettera b), c), c bis), c ter) e i), del precedente comma, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva e dell'appartamento ammobiliato ad uso turistico (AAUT), come definito nell'art. 2 del presente regolamento, del modulo di autocertificazione messo a disposizione dal gestore della struttura, secondo il *fac simile* predisposto dal Comune.
3. I clienti cosiddetti "stanziali" dei campeggi sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma pagheranno un importo annuo nella misura determinata nelle modalità di cui all'art. 4, comma 1.
4. Nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio ed il 28 febbraio e tra il 01 novembre ed il 31 dicembre, l'imposta non viene applicata.

Art. 6 - Modalità di pagamento e adempimenti

1. L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio di quietanza da parte del gestore della struttura; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa, il gestore potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), come definito nell'art. 2 del presente regolamento, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
3. I gestori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese il numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo oggetto della rilevazione, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e la presentazione della relativa eventuale certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità, l'imposta dovuta e gli estremi di versamento della stessa.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa allo stesso per via telematica.
5. I gestori di cui al comma 2 sono tenuti a presentare, esclusivamente per via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art.4 comma 1ter del Dlgs 23/2011 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Versamenti

1. Il gestore delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), come definito nell'art. 2 del presente regolamento, effettua il versamento al Comune di Sestri Levante entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - mediante modello F24;
 - mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

1. Il gestore della struttura ricettiva e dell'appartamento ammobiliato ad uso turistico (AAUT), come definito nell'art. 2 del presente regolamento che, all'interno del mese solare si trova a dover versare un importo pari o inferiore a euro 100,00 (cento), può cumulare il versamento con i mesi successivi sino al superamento di tale soglia ovvero in un'unica soluzione entro il giorno 10 novembre dell'anno solare di riferimento, qualora tale soglia non sia superata nell'anno solare. Resta fermo l'obbligo del responsabile di presentare le comunicazioni di cui all'art.6 del presente regolamento.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento e controllo

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 3.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale autorizzato;
 - d) accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.

4. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art.9.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6 comma 5 del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del

100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Sestri Levante potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

Art. 10 - Riscossione Coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, comma 4.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D. Lgs. 546/1992.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.